

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2092-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro degli affari esteri**

e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(V. Stampato Camera n. 3199)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il protocollo persegue lo scopo di consentire l'adesione del Principato di Monaco alla Convenzione delle Alpi, dal momento che questo Stato non aveva firmato la Convenzione al momento della sua stipula, manifestando, solo in seguito, l'intenzione di farne parte.

La Convenzione è attualmente in vigore per otto Parti contraenti, cioè l'Austria, che ne è anche la depositaria, la Svizzera, la Germania, la Francia, il Liechtenstein, l'Italia, la Slovenia e l'Unione europea.

Il protocollo in esame è già entrato in vigore per il Principato di Monaco e per sette delle otto parti della Convenzione, Italia esclusa. Il contenuto del protocollo è riassumibile nell'adesione del Principato di Monaco alla cosiddetta Convenzione delle Alpi, a seguito della quale sono modificati il preambolo (articolo 2) e l'allegato (articolo 3) della Convenzione, così da includervi il Principato di Monaco anche a livello amministrativo e topografico. Tale Convenzione è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali dell'Europa e *habitat* di molte specie animali e vegetali minacciate.

Essa è stata firmata a Strasburgo nel 1991 dai ministri dell'ambiente dei Paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea e successivamente, il 29 marzo 1993, anche dalla Slovenia. Inoltre, il 20 dicembre 1994 è stato concluso il Protocollo per l'adesione del Principato di Monaco, la cui ratifica è oggetto del presente provvedimento.

In seguito alla ratifica da parte italiana, avvenuta con legge 14 ottobre 1999, n. 403, la Convenzione è entrata in vigore in Italia il 27 marzo 2000.

La Convenzione, che si configura come un accordo quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali, per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i Paesi interessati. Essa si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente. Nel campo turistico è prevista la limitazione delle attività che danneggiano l'ambiente anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.

Il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi e i rischi derivanti dal traffico, a livelli tollerabili per l'uomo, la fauna, la flora e il loro *habitat*, favorendo il trasferimento su rotaie, in particolare dei trasporti di merce, e realizzando infrastrutture adeguate senza discriminazione di nazionalità. Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione e di utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione della produzione di rifiuti.

Il disegno di legge di ratifica, che giunge all'esame della Commissione dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati,

consta di 3 articoli, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la clausola di entrata in vigore in deroga agli ordinari termini della *vacatio legis*.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SCARABOSIO)

22 ottobre 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

